



Care Colleghe, cari Colleghi,

rubo pochi minuti del vostro tempo per illustrare alcune novità in tema di accertamento dell'esercizio della professione e formazione permanente.

In tema di accertamento dell'effettivo esercizio della professione forense, in attuazione dell'articolo 21 della Legge Professionale forense (L. n.247/2012) il Ministero della Giustizia ha emanato il decreto ministeriale n.47/2016 *“Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense”*.

Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto il Consiglio dell'Ordine è tenuto a verificare, con cadenza triennale e con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo (con la sola esclusione degli avvocati iscritti da meno di cinque anni, espressamente esentati dalla verifica), *“la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”*. Stando al disposto del secondo comma dell'articolo 2:

“la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- a) *è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;*
- b) *ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;*
- c) *ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;*
- d) *è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;*
- e) *ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;*
- f) *ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge”*.

I requisiti sopra indicati devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste dalla legge.

Il possesso dei requisiti deve essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, che potrà essere effettuata compilando la form telematica presente nella propria area riservata Sfera, cliccando sul bottone:



L'avvocato dovrà rispondere alle domande proposte dal programma, che consente di verificare e modificare i dati richiesti dalla Legge Professionale e ribaditi (per quanto riguarda la pec, ora diventata *“domicilio digitale”*) dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (cd. Decreto Semplificazione).


Nel dettaglio il programma propone la visualizzazione, con possibilità di rettifica, dei dati anagrafici e professionali, affinché l'avvocato possa certificarli, e il successivo download della dichiarazione così formata (in formato *.pdf) da firmare – digitalmente, possibilmente in formato PAdES, o analogicamente, con successiva scansione – da parte dell'avvocato e da ricaricare nella stessa area.

Vi invito a procedere alla compilazione entro la fine del mese di luglio, e a non sottovalutare l'adempimento, considerata la gravità delle sanzioni conseguenti al mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.




Con riguardo alla **formazione permanente**, vi comunico che nell'area riservata a ciascun iscritto sulla piattaforma Sfera (la stessa utilizzata per l'iscrizione agli eventi formativi), all'interno della sezione "formazione", è ora possibile lo spostamento dei crediti dal 2020 al triennio precedente o all'anno formativo successivo (ovverosia quello attuale), per la finalità di utilizzare crediti in eccesso maturati nel 2020 per l'assolvimento dell'obbligo nel triennio precedente o nell'anno corrente. Chi abbia interesse potrà effettuare lo spostamento entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Per procedere con lo spostamento è necessario selezionare, nel menu a tendina in alto, "Anno transitorio 2020", quindi cliccare il bottone a destra "Eventi prenotati / frequentati":



quindi, nella pagina successiva, a fianco della colonna "crediti" sono presenti le nuove frecce "Azioni", da utilizzare per disporre allo spostamento dei crediti verso il triennio precedente o l'anno transitorio corrente:



Ricordiamo a tutti gli avvocati e praticanti abilitati che gli anni 2020 e 2021 sono da considerare periodi formativi indipendenti (cioè non compresi in alcun triennio formativo) con le seguenti caratteristiche:

- anno 2020: n.5 crediti richiesti (di cui almeno 2 in materie obbligatorie quali deontologia, ordinamento professionale e previdenziale);
- anno 2021: n.15 crediti richiesti (di cui almeno 3 riguardanti materie obbligatorie);
- il periodo formativo triennale riprenderà (salvo diverse indicazioni) col triennio 2022-2024.

Per quanto riguarda il triennio formativo 2017-2019, che richiedeva di conseguire un minimo di 60 crediti formativi di cui almeno 9 in materie obbligatorie, è possibile "trasferire" i crediti conseguiti nell'anno 2020 eccedenti il minimo previsto (cioè 5, di cui 2 in materia obbligatoria).

Questa operazione si può eseguire in autonomia accedendo alla propria Area Riservata dell'applicazione Sfera (www.albosfera.it); una volta effettuato l'accesso:

- premere il pulsante 'Formazione' e selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020',
- premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati',
- premere il pulsante 'Sposta crediti ad anno precedente' (cioè il pulsante 'Freccia sinistra') o 'Sposta crediti ad anno successivo' (cioè il pulsante 'Freccia destra').

Prima di procedere con l'operazione è necessario che si sappia che, una volta spostato il credito dal 2020 al 2019 o 2021, non si potrà più ripristinare nell'anno 2020; vi invito pertanto a prestare la massima attenzione rispetto alla modifica che riterrete di adottare.

Vi comunico, infine, che lo spostamento può essere fatto per il solo totale dei crediti conseguiti in un evento (quindi, se a un evento sono stati attribuiti 3 crediti, non è possibile trasferirne solo 1 o 2).

Buon lavoro a tutti.

- Michele Russolo -
